

**Osservazioni di Edison S.p.A. al documento per la consultazione “Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT)”.**

In linea generale Edison S.p.A. esprime apprezzamento rispetto agli orientamenti delineati nel documento di consultazione e rimanda alle risposte ai singoli spunti per le osservazioni specifiche.

**Risposte agli spunti di consultazione**

*S1. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di sorveglianza e ispezione delle reti, obblighi di servizio, incidenti ed emergenze di servizio.*

Nessuna osservazione

*S2. Osservazioni in relazione al riordino normativo in materia di odorizzazione.*

Nessuna osservazione

*S3. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di emissioni.*

Con riferimento alle disposizioni in materia di emissioni Edison S.p.A. condivide l'introduzione dell'obbligo per le imprese di trasporto di pubblicare, come allegato al proprio Codice, la **metodologia di stima delle perdite di gas metano dalla rete**; tuttavia, con riferimento alla necessità di revisionare i fattori di emissione, prospettata nel D.CO. 213/2022/R/gas, si riterrebbe opportuno che, così come avvenuto relativamente alla rete gestita dall'impresa maggiore di trasporto (rif. punto 8.9 del D.CO.), l'Autorità procedesse a raccogliere dati e informazioni anche relativamente alle reti gestite dalle altre imprese di trasporto, per verificare che anche queste ultime siano concretamente impegnate nell'adozione di azioni per il contenimento delle emissioni.

Infine, anche considerando gli obiettivi del nuovo assetto della disciplina del servizio di misura sulle reti di trasporto, tra cui quello di ridurre il livello del gas non contabilizzato (GNC) sulla rete di trasporto, si chiede conferma che a valle dell'approvazione del “*nuovo regolamento europeo sulle emissioni di metano nel settore energetico*” l'Autorità intenda intervenire sulla regolazione del servizio di trasporto relativamente alle emissioni

di gas metano, sia introducendo meccanismi che favoriscano la riduzione delle perdite di rete a beneficio di tutto il sistema sia valutando la revisione dei fattori di emissione.

*S4. Osservazioni in merito agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati in materia di sicurezza.*

Nessuna osservazione

*S5. Osservazioni in merito alla conferma delle disposizioni in materia di continuità del servizio, alla proposta di rivedere i termini di preavviso per le interruzioni, e alla proposta di ridurre gli standard sui giorni massimi di interruzione del servizio.*

In materia di continuità del servizio e in particolare con riferimento ai termini di preavviso delle interruzioni è auspicabile che per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto la tempistica sia aumentata a cinque giorni lavorativi e che comunque la stessa sia resa coerente con la possibilità che il cliente finale ha di scegliere di non aderire al servizio di fornitura alternativo. In proposito, infatti, si segnala un'apparente incongruenza fra:

- il termine di preavviso dell'interruzione del servizio di trasporto (art 16.3 del RQTG) di tre o sette giorni lavorativi a seconda che lo stesso sia riferito rispettivamente a:
  - punti di consegna o interconnessione;
  - punti di riconsegna;
- i termini entro cui gli Utenti del Bilanciamento (UdB) possono comunicare la non adesione al servizio di fornitura alternativo (art 22.2 lett. c RQTG).

Confrontando i termini di preavviso di cui al primo punto, che impongono all'impresa di trasporto un preavviso di tre o sette giorni lavorativi dall'esecuzione dell'interruzione, con quelli di cui al secondo punto, che prevedono il cliente possa scegliere di non aderire al servizio di fornitura alternativo entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di interruzione del servizio, appare evidente come possano verificarsi dei casi in cui il cliente finale sia ancora nelle condizioni di poter scegliere di non aderire al servizio di fornitura alternativo, ma di fatto non possa decidere liberamente, in quanto le tempistiche del preavviso di interruzione sono già decorse.

*S6. Osservazioni in merito alla proposta di confermare la regolazione della qualità commerciale del servizio, e di ridurre i livelli degli standard di qualità che hanno registrato performance significativamente migliori rispetto ai livelli previsti.*

In materia di qualità commerciale del servizio si apprezza la proposta di rafforzare i livelli degli indicatori di cui agli artt. 28 e 32 del RQTG, tuttavia, in questa sede si ritiene opportuno suggerire, in analogia a quanto previsto per il bilancio di trasporto definitivo mensile (art. 27 RQTG), l'introduzione di un **nuovo livello specifico di qualità commerciale** riferito ai dati di prelievo messi a disposizione in fase di **bilancio provvisorio giornaliero** per i **clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto** dal Responsabile del Bilanciamento (RdB).

L'RdB, in base a quanto previsto nel par. 4. del Cap. 9 del Codice di Rete, entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il bilancio provvisorio stesso si riferisce, mette a disposizione di ciascun UdB, fra gli altri, anche i prelievi provvisori giornalieri relativi ai REMI che servono i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto. Nella maggior parte dei casi (REMI non condiviso) tali dati dovrebbero coincidere con quelli successivamente comunicati nel verbale di misura, ma in realtà sono stati frequentemente riscontrati disallineamenti, che rendono l'informazione fornita poco affidabile ai fini di una corretta stima del consumo del cliente.

Considerato quanto sopra, il **nuovo livello specifico di qualità commerciale** dovrebbe essere di **un giorno lavorativo** e riferito al **tempo massimo di risposta dalla segnalazione trasmessa dall'UdB sui dati del bilancio provvisorio riferiti ai prelievi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto**, affinché l'UdB possa rivedere e correggere tempestivamente le proprie nomine nel corso del mese.

In associazione a tale **nuovo livello specifico di qualità commerciale** si riterrebbe opportuno prevedere uno specifico livello di qualità del servizio per l'attività di *metering* (rif. Tabella 7 Allegato A Del. 512/2021/R/gas – RMTG) ad esso correlato, che potrebbe essere:

- riferito al **numero di giorni equivalenti in cui il dato di misura messo a disposizione in fase di bilancio provvisorio risulta corretto**, allo scopo di valutare il grado di affidabilità del dato fornito;
- **differenziato**, come già per altri livelli di qualità, a seconda del valore della **Qero**.

In aggiunta a quanto sopra, per l'invio delle segnalazioni riferite al bilancio provvisorio si renderebbe inoltre necessaria l'introduzione di un canale ufficiale *ad hoc* per la trasmissione delle segnalazioni, che auspicabilmente dovrebbe essere integrato in Jarvis, affinché ogni comunicazione possa essere tracciata e avvenire in modo efficace e tempestivo.

In conclusione, anche se la tematica afferisce specificatamente alla disciplina contenuta nell'RMTG, si coglie l'occasione per segnalare che le attuali tempistiche previste per la risposta a:

- richieste scritte relative al verbale di misura presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione (Indicatore G Tabella 7 RMTG);
- riemissione del verbale di misura nel caso in cui le menzionate richieste ne comportino la correzione (Indicatore H Tabella 7 RMTG);

rispettivamente pari a dieci e quindici giorni dalla richiesta di verifica del verbale di misura da parte dell'UdB, non garantiscono che il verbale di misura corretto sia utilizzato ai fini del calcolo del bilancio di trasporto definitivo, con inevitabili ripercussioni sugli UdB che si trovano in molti casi nella condizione di dover anticipare finanziariamente corrispettivi (scostamento, disequilibrio e variabili), che nella migliore delle ipotesi, vengono conguagliati solo nella successiva sessione di aggiustamento.

Affinché tale problematica possa essere almeno in parte superata si propone pertanto di valutare che:

- l'Indicatore G sia portato a **cinque giorni**;
- l'Indicatore H (tempo di riemissione del verbale di misura) sia di **un giorno**, misurato non più dalla richiesta di verifica dell'utente, ma dalla risposta fornita dall'impresa di trasporto.